

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Avviso relativo al decreto 27 aprile 2018, concernente modalita', criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. (18A03509)

(GU n.114 del 18-5-2018)

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale> alla voce «I Decreti», e' stato pubblicato il testo integrale del decreto Ministro dell'interno del 27 aprile 2018, recante: «Modalita', criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi».



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni, (comma così modificato dall'art. 12 comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68), che testualmente prevede: *"Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono"*;

VISTO l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come inserito dall'art. 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari"*;

Visto l'articolo 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 che stabilisce: *"All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, "sono inserite le seguenti: "elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017"*;



Il Ministro dell'Interno

Visto l'articolo 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che:

" All'articolo 20, comma 1 bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: " elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: " elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018";

CONSIDERATO che il successivo comma 2, del richiamato articolo 20 del decreto legge n. 95 del 2012, dispone, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato articolo 15, comma 3, del più volte richiamato TUEL;

CONSIDERATO che il comma 3, del medesimo articolo 20, modificato dall'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 27 giugno 2017 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2017, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

RITENUTA, altresì, la necessità, al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione, in riduzione, delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti, privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni o incorporazioni;

VISTO, altresì, il comma 5 dell'indicato articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del



Il Ministro dell'Interno

regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo 20;

CONSIDERATO che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2018;

DECRETA

Articolo 1

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2018, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Articolo 2

Modalità e criteri di attribuzione del contributo



Il Ministro dell'Interno

1. Dall'anno 2018, ai comuni di cui all'articolo 1, spetta, per un periodo massimo di dieci anni, un contributo straordinario commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Articolo 3

Termini inoltro della documentazione

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento, le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it



Il Ministro dell'Interno

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale è attribuito:

- nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
- dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
- dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno, da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Articolo 4

Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito



Il Ministro dell'Interno

originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Art . 5

Norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'interno emesso in data 27 giugno 2017 è
soppresso .

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Marco Minniti